

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL TESSERAMENTO**  
**TRA**  
**INTERNATIONAL WINDSURFER CLASS ASSOCIATION EUROPE ASD**  
**E**  
**WINDSURFER CLASS ITALIA ASD**

**PREMESSE**

- IWCA Europe ASD è l'associazione che a livello europeo, attualmente gestisce, per la Classe Windsurfer, la membership europea unificata, il registro dei tesserati e dei numeri velici personali, il coordinamento, a livello europeo, dei calendari nazionali;
- IWCA Europe ASD ha nel tempo sviluppato e consolidato l'identità istituzionale, i marchi distintivi, i loghi e i canali di comunicazione della Classe Windsurfer, ivi inclusi quelli riferiti alle attività svolte in ambito italiano. Resta in ogni caso inteso e riconosciuto che il marchio "WINDSURFER" rimane di esclusiva proprietà dei legittimi proprietari.
- IWCA Europe ASD è anche "Associazione di Classe" per la Classe Windsurfer in Italia. Al fine di svolgere le attività connesse alla qualifica di "Associazione di Classe" per l'Italia, la stessa ha costituito una apposita unità operativa interna, dotata di piena autonomia decisionale e finanziaria, regolata da un proprio regolamento interno e da un processo elettorale indipendente;
- Al fine di rafforzare ulteriormente l'autonomia gestionale e finanziaria, a seguito della ultima elezione dei componenti il Direttivo Italiano, gli stessi hanno costituito una nuova Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) denominata Windsurfer Class Italia ASD;
- IWCA Europe ASD intende riconoscere che Windsurfer Class Italia ASD possa assumere la qualifica di "Associazione di Classe" per la Classe Windsurfer in Italia;
- Windsurfer Class Italia ASD, riconoscendo il ruolo che IWCA Europe ASD ha assunto nelle attività di coordinamento della Classe Windsurfer a livello Europeo, intende stipulare il presente accordo di collaborazione con la stessa, nell'interesse superiore della Classe Windsurfer, garantendo continuità sportiva, tutela dei tesserati, coerenza europea e rispetto delle normative FIV.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**Articolo 1 – Oggetto**

Il presente accordo disciplina:



1. la Titolarità della Classe a livello nazionale in capo a Windsurfer Class Italia ASD e la collaborazione tra detta associazione e IWCA Europe ASD;
2. il sistema di tesseramento, di membership e di attribuzione del Numero Velico Personale;
3. i flussi economici connessi alle quote associative;
4. la tutela della proprietà intellettuale;
5. la gestione dei canali di comunicazione e delle community ufficiali.

**Articolo 2 – Titolarità della Classe Nazionale e riconoscimento federale**

1. Windsurfer Class Italia ASD è riconosciuta da IWCA Europe ASD quale "Associazione di Classe" Windsurfer per l'Italia.
2. Windsurfer Class Italia riconosce il ruolo di IWCA Europe ASD nelle attività di coordinamento della Classe Windsurfer a livello Europeo e dichiara di volere continuare a collaborare con la stessa per il bene della Classe stessa. Le proprietà intellettuali facenti capo a detta ultima Associazione, il registro ufficiale dei tesserati Europei e il registro dei Numeri Velici Personalni restano esclusivamente in capo a IWCA Europe ASD. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come cessione, trasferimento o rinuncia a tali titolarità.

**Articolo 3 – Competenze**

1. IWCA Europe ASD ha e continuerà a svolgere il ruolo di coordinatore per il continente europeo nell'esercizio delle attività della Classe Windsurfer.
2. Windsurfer Class Italia ASD, quale Associazione di Classe italiana, ha competenza esclusiva sul territorio Nazionale per l'esercizio delle attività della Classe Windsurfer che le competono in forza del ruolo ricoperto secondo la normativa FIV. In particolare, competono alla associazione italiana:
  - a. l'organizzazione delle attività sportive nazionali (Campionati Italiani, regate nazionali e zonali, raduni);
  - b. i rapporti con la FIV e circoli affiliati FIV;
  - c. la compilazione e tenuta del Ranking Nazionale;
  - d. il supporto ai tesserati italiani.
3. Windsurfer Class Italia ASD si impegna ad agevolare l'organizzazione di eventi che IWCA Europe ASD si proponga di realizzare sul territorio italiano ed a prestarvi assistenza per la migliore riuscita degli stessi.
4. Windsurfer Class Italia ASD e IWCA Europe ASD riconoscono il contributo che le società che commercializzano la tavola "Windsurfer" possono apportare al movimento in termini di pubblicità per l'intero movimento e di fidelizzazione di nuovi associati e si impegnano, nelle manifestazioni da ciascuna organizzate, a consentire la partecipazione a titolo gratuito agli eventi di detti operatori economici affinché espongano i propri prodotti e forniscano servizi accessori e complementari per il buon esito della organizzazione degli eventi stessi. La Windsurfer



Class Italia ASD si impegna a porre le condizioni sopra indicate nelle linee guida da sottoporre ai circoli organizzatori degli eventi.

#### **Articolo 4 – Membership europea unificata e Numero Velico Europeo**

1. La membership IWCA Europe costituisce la membership unificata della Classe Windsurfer a livello europeo.
2. Ogni soggetto che completa la procedura di tesseramento presso Windsurfer Class Italia ASD:
  - a. diventa membro della Windsurfer Class Italia ASD.
  - b. Diventa, altresì, membro di IWCA Europe ASD;
3. L'incasso delle quote di membership è effettuato da IWCA Europe ASD, in forma centralizzata.
4. La Windsurfer Class Italia ASD, tramite il proprio sito web istituzionale [www.windsurferclassitalia.it](http://www.windsurferclassitalia.it), potrà veicolare il tesserando con relativo link al sistema di tesseramento e pagamento gestito da IWCA Europe ASD.
5. Mandato all'incasso – assenza di fini di lucro.  
Ai fini della gestione unificata del tesseramento, Windsurfer Class Italia ASD conferisce a IWCA Europe ASD specifico mandato all'incasso delle quote associative dovute dai tesserati italiani, comprensive della quota associativa europea. Tale mandato ha natura esclusivamente tecnica e amministrativa ed è concesso in assenza di fini di lucro, restando espressamente esclusa qualsiasi attività di intermediazione commerciale o finalità speculativa. Le somme incassate da IWCA Europe ASD in forza del presente mandato sono successivamente ripartite secondo quanto previsto dal presente accordo. (dettagli in allegato A)
6. Le commissioni sulla ricezione e l'inoltro dei singoli pagamenti sono espressamente a carico della IWCA Europe ASD.
7. Il tesseramento presso IWCA Europe ASD comporta la assegnazione al tesserato del Numero Velico Personale per la partecipazione alle competizioni europee e nazionali. L'assegnazione del numero velico è gratuita ed inclusa nel tesseramento e nel pagamento della quota a WCA Europe ASD.
8. I dati di tesseramento e i flussi economici sono condivisi in tempo reale con l'associazione nazionale competente.

#### **Articolo 5 – Quote europee e redistribuzione**

1. Le quote europee di base sono determinate annualmente da IWCA Europe ASD e prevedono che:
  - a. l'80% della quota europea di base è trasferito automaticamente all'associazione nazionale;
  - b. il 20% è trattenuto da IWCA Europe ASD a titolo di quota associativa Europea e a copertura dei costi amministrativi e operativi a livello europeo.
2. Le parti si impegnano a proporre ai rispettivi direttivi il passaggio da quota su base di anno solare a quota su base di anno civile.

#### **Articolo 6 – Quote nazionali maggiorate**

1. Su eventuale richiesta di Windsurfer Class Italia ASD, IWCA Europe ASD prevederà, nella procedura di tesseramento, una quota nazionale maggiorata dall'anno 2027 in poi.
2. La quota nazionale maggiorata:
  - a. è proposta e determinata liberamente dall'associazione nazionale;
  - b. è sempre incassata da IWCA Europe ASD tramite il sistema europeo di tesseramento;
  - c. ha durata commisurata all'anno civile.
3. In caso di introduzione di tale quota nazionale maggiorata, resta inteso che la quota associativa di IWCA Europe ASD, al netto delle commissioni di pagamento, resterà invariata in valore assoluto rispetto all'attuale.
4. Come per la quota base, l'importo della quota nazionale maggiorata è trasferito all'associazione nazionale interessata integralmente.

#### **Articolo 7 – Canali di comunicazione e community**

1. I canali di comunicazione sviluppati da IWCA Europe ASD a supporto della Classe Windsurfer Italiana (Facebook, Instagram, Community WhatsApp) saranno gestiti dalla Windsurfer Class Italia ASD.
2. Windsurfer Class Italia ASD, nell'ottica della collaborazione con l'associazione europea e riconoscendo il valore del sistema di comunicazioni implementato sino ad oggi dalla stessa, si impegna partecipare alla community europea per la crescita del movimento.

#### **Articolo 8 – Durata**

Il presente accordo ha durata quadriennale. È rinnovato tacitamente per uguale periodo, salvo disdetta scritta comunicata almeno 120 giorni prima della scadenza.

#### **Articolo 9 – Risoluzione per inadempimento**

La risoluzione per inadempimento è ammessa esclusivamente in caso di violazioni gravi, specifiche e documentate, previa contestazione scritta e concessione di un termine non inferiore a 30 giorni per porvi rimedio.



## **Articolo 10 – Effetti della cessazione**

1. Tutela dei tesserati e continuità sportiva
  - a. La cessazione del presente accordo non incide in alcun modo:
    - a.i. sulla validità delle membership europee;
    - a.ii. sulla attribuzione dei numeri velici personali;
    - a.iii. sui ranking, titoli e risultati sportivi.
  - b. I tesserati italiani, a loro discrezione, potranno mantenere il rapporto associativo con IWCA Europe ASD.
2. Obblighi di cooperazione post-cessazione
  - a. Le Parti si impegnano, anche successivamente alla cessazione del presente accordo, a cooperare in buona fede per:
    - a.i. evitare discontinuità nell'attività sportiva;
    - a.ii. tutelare i tesserati;
    - a.iii. garantire il corretto rapporto con le organizzazioni nazionali ed internazionali.

## **Articolo 11 – Approvazioni**

1. Il presente accordo è subordinato:
  - a. all'approvazione degli organi delle due associazioni competenti secondo i relativi statuti;
  - b. alla valutazione e approvazione della Federazione Italiana Vela, per quanto di competenza.
2. L'efficacia decorre dal completamento positivo di tali processi.

## **Articolo 12 – Risoluzione delle controversie, mediazione e foro competente**

1. Mediazione  
Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo, ivi incluse quelle relative alla gestione della membership, alle quote associative, alla proprietà intellettuale, ai canali di comunicazione e alla delega operativa, dovrà essere preliminarmente sottoposta a un tentativo obbligatorio di mediazione.
2. Sede della mediazione  
Il tentativo di mediazione sarà esperito presso l'Organismo di Mediazione istituito dall'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Roma secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Condizione di procedibilità  
Il previo esperimento del tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità per l'eventuale azione giudiziaria.
4. Foro competente  
In caso di esito negativo del tentativo di mediazione, ovvero di mancata conclusione dello stesso nei termini di legge, il Foro esclusivamente competente per la risoluzione della controversia è quello di Roma.
5. Legge applicabile  
Il presente accordo è regolato dalla legge italiana.

## **Articolo 13 – Adeguamento statutario**

Le Parti si danno reciprocamente atto della necessità di apportare eventuali modifiche ai rispettivi Statuti, al fine di renderli coerenti con i contenuti del presente accordo.

## **Articolo 14 – Disposizioni finali**

1. Alla sottoscrizione del presente accordo, IWCA Europe ASD devolverà a Windsurfer Class Italia ASD l'importo accantonato di competenza delle attività italiane. Tale importo è pari € 8.673,50, fatte salve eventuali rettifiche che dovessero emergere con la consuntivazione 2025.
2. Ogni modifica del presente accordo deve risultare da atto scritto. Le modifiche entrano in vigore dalla data di sottoscrizione, salvo diversa indicazione
3. Per quanto non previsto, si applicano gli statuti e i regolamenti vigenti delle Parti e le norme FIV.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo e data: Roma 16/1/2026

Per IWCA EUROPE ASD

BARBERA ALFREDO


THERMES EDGARDO



Per WINDSURFER CLASS ITALIA ASD

TORZONI ALESSANDRO

SPANO GIORGIO



## ALLEGATO A

### CONVENZIONE PER LA GESTIONE COORDINATA DEL TESSERAMENTO E DELLE QUOTE ASSOCIATIVE

La presente convenzione è stipulata ai fini della semplificazione del tesseramento europeo e nazionale tramite un unico pagamento e non comporta alcuna distribuzione di utili o avanzi di gestione, diretta o indiretta.

#### Art. 1 – Oggetto

La presente Convenzione disciplina:

- 1) il tesseramento congiunto di IWCA EUROPE ASD (di seguito EUROPE) e WINDSURFER CLASS ITALIA ASD (WCI);
- 2) la raccolta centralizzata delle quote associative;
- 3) il mandato all'incasso della quota di competenza di WCI;
- 4) il trasferimento automatizzato dei fondi e dei dati dei tesserati.

#### Art. 2 – Richiesta di adesione e ammissione dei soci

- 1) Il soggetto interessato presenta domanda di adesione tramite form di tesseramento elettronico, nel quale:
- 2) richiede espressamente l'adesione a EUROPE e WCI ASD;
- 3) dichiara di conoscere e accettare i rispettivi statuti e regolamenti;
- 4) richiede a EUROPE il numero velico personale, secondo le regole da questa stabilite;
- 5) presta il consenso al trattamento dei dati personali.
- 6) Le Parti convengono che l'ammissione dei soci può avvenire anche mediante procedure automatizzate e cumulative, purché:
  - a. la domanda sia conforme ai requisiti statutari;
  - b. sia avvenuto il pagamento della quota associativa;
  - c. la procedura sia stata preventivamente deliberata dagli organi direttivi competenti.
- 7) L'ammissione del socio si intende efficace per ciascuna associazione secondo le rispettive regole statutarie.

#### Art. 3 – Procedura di ammissione automatizzata e ratifica

- 1) I Consigli Direttivi delle Parti possono deliberare:
  - a. l'adozione di una procedura di ammissione automatica dei soci che presentino domanda conforme;
  - b. la delega al Presidente o al Segretario per la presa d'atto delle adesioni.
- 2) Gli elenchi dei soci ammessi tramite procedura automatizzata:
  - a. sono conservati in formato elettronico;
  - b. sono sottoposti a ratifica periodica cumulativa (mensile, trimestrale o annuale) da parte del Consiglio Direttivo. Tale ratifica ha valore di delibera di ammissione a tutti gli effetti statutari.

#### Art. 4 – Mandato all'incasso

- 1) WCI conferisce a EUROPE mandato all'incasso senza rappresentanza della propria quota associativa.
- 2) EUROPE incassa la quota complessiva in nome proprio, ma per conto di WCI limitatamente alla quota di competenza di quest'ultima.
- 3) Le somme di competenza di WCI non costituiscono ricavo di EUROPE.

#### Art. 5 – Trasferimento dei fondi

- 1) Al momento della ricezione del pagamento, un sistema automatizzato provvede:
  - a. al trasferimento immediato della quota di competenza di WCI;
  - b. alla contestuale trasmissione dei dati del tesserato.
- 2) Le commissioni di pagamento (es. gateway elettronici) sono interamente sostenute da EUROPE e non riducono la quota di WCI.

#### Art. 6 – Trasmissione dei dati e privacy

- 1) EUROPE trasmette a WCI i dati necessari alla gestione associativa.
- 2) Le Parti operano quali titolari autonomi del trattamento ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR).

#### Art. 7 – Assenza di scopo di lucro

Il presente accordo non costituisce associazione in partecipazione, non prevede distribuzione di utili o avanzi di gestione, ed è finalizzato esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali sportive.

#### Art. 8 – Autonomia delle Parti

Ciascuna Parte conserva piena autonomia giuridica, organizzativa e patrimoniale.

#### Art. 9 – Durata, Recesso e Foro competente

In merito a durata, recesso e foro competente la presente convenzione si riporta integralmente a quanto previsto agli art. 8, 9, 10 e 12 dell'accordo di "Collaborazione, delega operativa e regolamentazione del tesseramento" in vigore tra le parti, del quale costituisce allegato.

#### Art. 10 – Rinvio

Per quanto non previsto, si applicano le norme del Codice Civile e della normativa sportiva vigente.

Letto, approvato e sottoscritto,

Luogo e data: Roma 16/1/2026

Per IWCA/EUROPE ASD

BARBERA ALFREDO

THERMES EDOARDO



Per WINDSURFER CLASS ITALIA ASD

TORZONI ALESSANDRO

SPANO GIORGIO

